

## REGOLAMENTO (CE) N. 639/2003 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2003

**recante modalità d'applicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda le norme in materia di benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ai fini della concessione di restituzioni all'esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 33, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1254/1999, il pagamento della restituzione all'esportazione di animali vivi della specie bovina è soggetto alla conformità con la normativa comunitaria relativa al benessere degli animali, in particolare con la direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 95/29/CE <sup>(4)</sup>.
- (2) Il regolamento (CE) n. 615/98 della Commissione <sup>(5)</sup> ha stabilito modalità di applicazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto. L'esperienza ha messo in luce l'esigenza di migliorare l'applicazione delle norme in materia di benessere degli animali ai fini della concessione delle restituzioni all'esportazione di tali animali. Occorre pertanto rafforzare i controlli e le sanzioni previsti da tale regolamento. A fini di chiarezza, è inoltre opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 615/98.
- (3) Per garantire il rispetto delle norme relative al benessere degli animali, è opportuno istituire un sistema di sorveglianza che comprenda controlli obbligatori al punto di uscita dalla Comunità e dopo aver lasciato il territorio doganale della Comunità qualora vi sia un cambiamento di mezzo di trasporto nonché nel luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale.
- (4) Per agevolare il compimento di controlli adeguati all'uscita dalla Comunità, è necessario stabilire i punti di uscita.
- (5) Poiché la valutazione delle condizioni fisiche e dello stato di salute degli animali richiede una competenza ed un'esperienza specifiche, è necessario che i controlli siano effettuati da un veterinario. Inoltre, occorre chiarire la portata di tali controlli e stabilire un modello di relazione affinché i controlli in questione siano accurati e armonizzati.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.<sup>(3)</sup> GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17.<sup>(4)</sup> GU L 148 del 30.6.1995, pag. 52.<sup>(5)</sup> GU L 82 del 19.3.1998, pag. 19.

- (6) È opportuno che i controlli nei paesi terzi ai fini del presente regolamento siano obbligatori e vengano effettuati da agenzie degli Stati membri o da società internazionali di controllo e di sorveglianza (in appresso denominate «SCS») riconosciute e controllate dagli Stati membri conformemente al regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 <sup>(7)</sup>. Per svolgere i controlli ai fini del presente regolamento occorre in particolare che le SCS soddisfino i requisiti per il riconoscimento e il controllo stabiliti dall'allegato VI del regolamento (CE) n. 800/1999 a decorrere dal 1° gennaio 2004.

- (7) Oltre al provvedimento di non pagare la restituzione all'esportazione, occorre applicare adeguate sanzioni qualora sia comprovata l'inosservanza della direttiva 91/628/CEE per un numero elevato di animali. Inoltre, qualora l'inosservanza consegua dalla totale inadempienza delle norme in materia di benessere degli animali, è necessario disporre la perdita integrale della restituzione.

- (8) Occorre che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni necessarie ai fini della sorveglianza e delle relazioni sull'applicazione del presente regolamento.

- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

**Campo di applicazione**

Il pagamento delle restituzioni all'esportazione di animali vivi della specie bovina di cui alla voce NC 0102 (in appresso denominati «animali») ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1254/1999 è subordinato al rispetto, durante il trasporto degli animali fino al primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale, delle disposizioni della direttiva 91/628/CEE e del presente regolamento.

<sup>(6)</sup> GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.<sup>(7)</sup> GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3.